



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PIEMONTE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PISANU	MARCELLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PONTONE	MARZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	STEINLEITNER	BIANCA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 760/2020
depositato il 15/09/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 1554/2019 Sez:7 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di TORINO
contro:

.ONLUS

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 28041 ARONA

e da

SALA FILIPPO
VIA FRASCONI N 7 INT 2 28100 NOVARA

proposto dall'appellante:

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
CORSO VINZAGLIO, 8 10121 TORINO TO

Atti impugnati:

CANCELL. ONLUS n° 2018.66044

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 760/2020

UDIENZA DEL

22/06/2021 ore 14:30

N°

550/9/2021

PRONUNCIATA IL:

20.06.2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13.07.2021

Il Segretario

Il Segretario di Sezione,
Gabriella DE LUCA

FATTI

Con il provvedimento impugnato prot. n. 66044 del 28/09/18 l'Agenzia delle Entrate del Piemonte dispose la cancellazione di _____)
_____ ONLUS C.F. _____ dall'anagrafe unica delle
ONLUS poiché ritenne non sussistenti i requisiti previsti dall'art. 10
del D.Legsl.460/97 ai fini della qualificazione dell'associazione come
ONLUS.

L'Ufficio rilevò, inoltre, che le attività statutarie non erano riferibili ai
settori di cui all'art. 10 del citato Decreto.

L'associazione impugnò il provvedimento precisando che l'attività
prevalente era la tutela dei diritti civili e l'assistenza sociale e socio-
sanitaria rivolta all'infanzia, ai giovani, ai soggetti svantaggiati o
socialmente deboli.

Inoltre, impugnando il provvedimento lamentò:

- 1) la violazione dell'art. 17 D.Legsl. 165/01 per inesistenza di valido provvedimento di delega;
- 2) la violazione dell'art. 5 del D.M. n.266/03 per inesistenza del parere preventivo del Ministero del Lavoro,
- 3) la mancata valorizzazione, da parte dell'Ufficio, dell'aspetto sostanziale, ossia, che le attività della ONLUS rientrano nell'ambito dell'art. 10 citato;
- 4) che l'associazione dimostrò, in sede istruttoria, di aver dato vita, dal 2010 al 2017 a diversi progetti rientranti nelle attività tipiche di una ONLUS.

L'Ufficio, regolarmente costituitosi, contestò gli assunti avversari e chiese la conferma dell'atto impugnato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino accolse il ricorso e compensò le spese.

L'Ufficio interpose appello in data 16/09/20

DIRITTO

L'appello deve essere respinto.

La Commissione rileva che la ONLUS in oggetto ha tutti i requisiti previsti dall'art. 10 del D. Legsl. n. 460/97 ovvero l'esclusivo svolgimento di una delle attività ivi previste.

Infatti, la contribuente ha rispettato sia i requisiti formali, ossia l'oggetto sociale e lo statuto, che quelli sostanziali, ossia la tipologia delle attività svolte.

Dallo Statuto si evince che l'attività della ONLUS si svolgeva nei settori della assistenza sociale e socio sanitaria e della beneficenza e detta assistenza sociale era rivolta a soggetti svantaggiati a causa delle loro condizioni fisiche, psichiche ed economiche.

La Commissione rileva che nell'arco dei sette anni antecedenti la cancellazione la ONLUS ha svolto e svolge attività sociale rivolta alle fasce socialmente deboli e svantaggiate.

Si osserva, inoltre, che l'Ufficio non ha accertato un solo euro di maggiore imponibile.

Circa la mancanza di struttura per svolgere i suoi progetti, è di palmare evidenza che nel mondo associativo operano molti volontari e, di conseguenza, la struttura non è fondamentale.

In buona sostanza, leggendo i progetti "Asilo S. ...", "SpeDD", "Giovani", "RIESCO e" non è possibile disconoscere la pertinenza di detti progetti con l'art. 10 citato.

E' di palmare evidenza che i progetti citati affrontano i problemi delle disuguaglianze sociali; il disagio e la condizione di esclusione sociale tra i giovani con età tra i 15 ed i 29 anni; offrono un laboratorio di cine-forum per ragazzi ed un percorso di aiuto scolastico per bambini in difficoltà di apprendimento.

P.Q.M.

Conferma la decisione di 1° grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Torino, li 22/06/21

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

